



Accademia Valdarnese Del Poggio Montevarchi

S T A T U T O S O C I A L E

Approvato dall'Assemblea dei
Soci nell'adunanza del 6
giugno 1984

Il Presidente
Prof. Guido Di Pino

S T A T U T O

TITOLO I. Origine. Sede. Scopi.

Art. 1 - L'Accademia Valdarnese del Poggio fa risalire, per tradizione, le proprie origini al 1434 ed alle conversazioni letterarie tenute da Poggio Bracciolini nella sua villa " La Valdarnina " e riconosce come sua data storica di fondazione l'anno 1804. L'Accademia stessa è stata eretta in Ente Morale nell'anno 1874. L'Accademia conserva, con il titolo, l'antico motto: "per util, per diletto e per onore", nonché il diploma nel suo disegno originale.

Art. 2 - L'Accademia ha sede in Montevarchi nell'edificio di sua proprietà, posto in via Poggio Bracciolini n. 38. Presso la sede sociale é costituito il domicilio legale.

Art. 3 - Scopi primari dell'Accademia sono :

- la difesa e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali intesi come patrimonio dell'intera comunità del Valdarno Superiore;
- la promozione umana e l'elevazione culturale dei cittadini, in particolare dei giovani, nel rispetto rigoroso delle diversità di ognuno;
- la ricerca scientifica con particolare riferimento alla geologia ed alla paleontologia, alla storia ed alle tradizioni del Valdarno Superiore;
- l'organizzazione di gruppi di studio, seminari, conferenze, convegni, incontri e dibattiti;
- la pubblicazione di studi, di documenti e, periodicamente, delle proprie *Memorie Valdarnesi*;
- la promozione della raccolta, lo studio e la diffusione di documenti utili alla conoscenza della storia passata e recente nonché della realtà contemporanea del Valdarno Superiore. A tale scopo é costituito, nel seno dell'Accademia, un Centro di Studi e Documentazione del Valdarno Superiore.

L'Accademia cura altresì la custodia e la tutela del proprio patrimonio librario e scientifico, del proprio museo paleontologico, della biblioteca e dell'archivio accademico.

TITOLO II. Anno accademico. Entrate.

Art. 4 - L'anno accademico coincide con l'anno solare.

Art. 5 - Le entrate dell'Accademia sono costituite dalle quote sociali, dai proventi delle pubblicazioni e dalle visite al Museo, dai contributi erogati da Enti Pubblici o Privati per il conseguimento dei fini propri dell'Accademia, da elargizioni, da donazioni e lasciti effettuati da privati cittadini allo stesso scopo.

TITOLO III. Soci.

Art. 6 - Possono essere soci le persone che abbiano adeguati requisiti culturali, morali e civili, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni sociali. Possono inoltre essere soci anche Enti Pubblici e Privati, nelle persone dei loro legali rappresentanti *pro-tempore*. La qualifica di Socio viene conferita dall'Assemblea su proposta del Consiglio. Il conferimento avviene per acclamazione oppure, se richiesto anche da un solo socio, a scrutinio segreto. Le nomine sono a vita, salvo il caso di decadenza. La decadenza avviene per dimissioni volontarie da presentarsi per iscritto, oppure per deliberazione motivata da parte del Consiglio, ratificata dall'Assemblea, a seguito del venir meno dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7 - I Soci si distinguono in onorari, sostenitori e ordinari.

- I soci Onorari vengono designati dall'Assemblea fra le persone che hanno conseguito particolari alti meriti culturali, morali, civili e sociali.

- I Soci Sostenitori vengono designati dal Consiglio su loro richiesta.

- I Soci Ordinari sono tutti quei soci che non appartengono alla altre due categorie.

Art. 8 - I Soci ordinari sono tenuti a corrispondere una quota annua nella misura proposta dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea.

I Soci Sostenitori sono tenuti a corrispondere una quota annua tripla a quella dei Soci Ordinari.

I Soci Onorari non sono tenuti a corrispondere alcuna quota.

TITOLO IV. Organi.

Art. 9 - Sono organi dell'Accademia :

a) - l'Assemblea

- b) - il Consiglio
- c) - la Giunta
- d) - il Presidente del Consiglio
- e) - il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) - il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - L'Assemblea é l'organo sovrano dell'Accademia. I soli limiti al suo potere sono quelli dettati dalla Legge e dallo Statuto.

La convocazione é notificata ai soci almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, comunicando l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce nella sede di volta in volta indicata nell'atto di convocazione, almeno due volte all'anno oppure ogni volta che ne faccia richiesta al Consiglio od al Presidente almeno un decimo dei Soci.

Art. 11 - L'Assemblea é presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure dal socio piú anziano di età tra i presenti. Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà piú uno dei soci ordinari e sostenitori. In seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno, l'Assemblea é valida qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Nessun socio può rappresentare piú di altri due soci. Nelle votazioni il socio delegato esprime, oltre al proprio voto, tanti voti quante sono le deleghe in suo possesso.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti. Le deliberazioni adottate in conformità della Legge e dello Statuto vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio su argomenti che lo riguardano direttamente.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione nell'albo accademico per la durata di un mese.

Art. 14 - Il Consiglio é composto da undici membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i soci ordinari e sostenitori. I membri del Consiglio durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Nell'ipotesi in cui si renda necessario la sostituzione di uno dei membri del Consiglio, il

Consiglio stesso designa il sostituto fra i soci ordinari e sostenitori, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione successiva. Nel caso di mancata ratifica, l'Assemblea provvede alla surroga. I membri subentranti decadono alla scadenza del Consiglio.

Art. 15 - Il Consiglio elegge nel proprio seno:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario agli atti;
- Il Segretario al carteggio;
- L'Amministratore;
- Il Conservatore del Museo;
- Il Direttore della Biblioteca.

Il Consiglio nomina tra i soci commissioni permanenti di lavoro, stabilendo il numero dei loro membri, per i seguenti incarichi:

- a. Redazione delle "Memorie Valdarnesi" e cura delle pubblicazioni accademiche;
- b. Attività del settore scolastico e rapporti con gli istituti scolastici;
- c. Attività del del settore della educazione permanente;
- d. Gestione della biblioteca;
- e. Gestione del Museo;
- f. Attività al Centro Studi e Documentazione del Valdarno Superiore;
- g. Coordinamento con le altre associazioni culturali del territorio aventi finalità analoghe a quelle dell'Accademia.

Il Consiglio può, infine, nominare anche commissioni per altri specifici scopi ed incarichi di volta in volta individuati.

Il Consiglio nomina inoltre un rappresentante dell'Accademia per ogni Comune del Valdarno Superiore.

Art. 16 - Il Consiglio presiede alle attività culturali ed alla gestione amministrativa dell'Accademia.

Art. 17 - Il Consiglio é convocato dal Presidente o, per sua delega, da altro membro del Consiglio stesso, almeno una volta il trimestre, oppure, a richiesta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri in carica ovvero di un decimo dei soci ordinari e sostenitori.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione il quale dovrà contenere l'ordine del giorno.

Art. 18 - Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni di regola sono palesi, salvo che uno dei membri non ne richieda la segretezza.

Art. 19 - Decadono dall'incarico i Consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti a tre adunanze consecutive.

Art. 20 - Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le disposizioni contenute nell'Art.13.

Art. 21 - La Giunta si compone di cinque membri uno dei quali di diritto che è il Presidente del Consiglio, e quattro eletti dal Consiglio stesso nel proprio seno. Il Presidente del Consiglio, quale membro della Giunta, può essere sostituito - su designazione del Consiglio stesso - dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio. Il menzionato Presidente presiede i lavori della Giunta. La Giunta predispone i lavori del Consiglio e quelli dell'Assemblea, inoltre cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Su delega del Consiglio la Giunta può svolgere incarichi specifici di competenza del Consiglio.

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Accademia in tutte le sue attività e manifestazioni. Egli ha la firma sociale e vigila sulla osservanza delle norme del presente Statuto e sulla esecuzione delle delibere degli organi sociali. Entro il mese di marzo di ciascun anno predispone una relazione morale e finanziaria sull'attività dell'Accademia relativa all'anno precedente. La relazione deve essere approvata dal Consiglio ed entro il mese di giugno illustrata all'Assemblea.

Art. 23 - In caso di assenza o di impedimento, il Presidente é sostituito in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente oppure, in mancanza di questi, dal membro del Consiglio più anziano per età.

Art. 24 - Il Segretario agli atti redige i verbali, tiene aggiornato l'albo dei soci, ha la custodia dell'archivio corrente e storico. Il Segretario al carteggio tiene cura la corrispondenza, tiene aggiornati il protocollo, mantiene i

contatti con i soci, provvede agli inviti per le sedute degli organi sociali.

Art. 25 - L'Amministratore redige entro il mese di novembre di ogni anno, in ottemperanza alle deliberazioni ed alle indicazioni adottate in proposito dall'Assemblea ed alle decisioni del Consiglio, il bilancio di previsione per il successivo anno finanziario, redige entro il mese di marzo il conto consuntivo per l'anno decorso, provvede all'amministrazione delle entrate e delle uscite, cura la tenuta dei registri e degli atti di contabilità.

Art. 26 - Il Conservatore del Museo ed il Direttore della Biblioteca, soprintendendo ai settori di rispettiva competenza, curando la compilazione degli inventari e la custodia dei materiali scientifico e librario. Gli stessi presentano al Consiglio separate relazioni sulle condizioni del museo e della biblioteca e riferiscono all'Assemblea.

Art. 27 - Le Commissioni di cui all'art. 15, al momento del loro insediamento, eleggono ciascuna un proprio Presidente. Le Commissioni per il Museo e per la Biblioteca sono presiedute dai Consiglieri incaricati a tale specifico scopo. I Presidenti di ciascuna Commissione riferiscono periodicamente al Consiglio.

Art. 28 - Il Consiglio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, é nominato tra i soci che non rivestono altre cariche sociali, dall'Assemblea, con le stesse modalità seguite per l'elezione del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso vigila sulla gestione amministrativa dell'Accademia, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, riferendo collegialmente all'Assemblea nelle adunanze in cui vengono esaminati gli atti di bilancio e di rendiconto.

Art. 29 - Il Collegio dei Proviviri é composto di tre membri nominati con le stesse modalità e per lo stesso tempo stabilito all'articolo precedente. A tale collegio é demandata la risoluzione delle controversie sorte fra i soci oppure fra questi e gli organi sociali oppure fra un organo sociale e l'altro.

Art. 30 - Tutte le cariche accademiche sono gratuite salvo il rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'Accademia.

TITOLO V. Disposizioni finali.

Art. 31 - Le attività ed i lavori dell'Accademia possono essere demandati a personale distaccato da Pubbliche Amministrazioni su richiesta e gradimento del Consiglio.

Art. 32 - Con appositi regolamenti del Consiglio ed approvati dall'Assemblea, potranno essere fissate le modalità per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 33 - Ogni proposta di modifica del presente Statuto dovrà essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della seduta dell'Assemblea nella quale la proposta medesima sarà discussa e votata e dovrà essere approvata dalla metà dei soci ordinari.

Art. 34 - L'eventuale proposta di scioglimento dell'Accademia dovrà essere presentata dai soci nei termini indicati nell'articolo precedente e dovrà essere deliberata dai due terzi dei soci ordinari e sostenitori. Ove si realizzi l'ipotesi di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto al Comune di Montevarchi con vincolo di mantenere la sua integrità.

IL PRESIDENTE